

1° APRILE 2022 ore 11,30

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

RELATORE: DOTT. GIUSEPPE VANNI

ASMEL
Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali
www.asmel.eu
800165654
webinar@asmel.eu

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Il rendiconto, previsto dall'art. 151, commi 5, 6, 7, del Tuel, è un documento contabile che **rappresenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione Comunale nella gestione delle entrate e delle spese** programmate con il bilancio di previsione di riferimento.

Il rendiconto è composto dal:

- **Conto del bilancio**, dove vengono dimostrati, in relazione alle previsioni del bilancio preventivo annuale, i risultati della gestione finanziaria: entrate e spese correnti, entrate e spese per investimenti;
- Conto del patrimonio, in cui sono riportate le variazioni intervenute nell'anno nel patrimonio del Comune, immobilizzazioni (es. terreni e fabbricati), attivo circolante (es. cassa e crediti), debiti (es. mutui ed anticipazioni) epilogandosi algebricamente nella consistenza patrimoniale finale;
- Conto economico, nel quale sono indicati i costi e i ricavi dell'esercizio, ottenuti riclassificando le entrate e spese secondo il sistema di contabilità economica.

Il rendiconto salvo proroghe ministeriali, deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il **30 aprile dell'anno successivo** all'esercizio di riferimento (art. 151, comma 7, Tuel).

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Allegato n. 4/1 al Dlgs. n. 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

13. Il rendiconto della gestione

13.1 Definizione

Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale si conclude con l'approvazione del **rendiconto della gestione**, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/2011, ed è composto da:

- il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
- il quadro generale riassuntivo,
- la verifica degli equilibri,
- il conto economico,
- lo stato patrimoniale.

I paragrafi riguardanti il rendiconto della gestione dal 13.1 a 13.10.5 sono stati inseriti dal Dm. 1° agosto 2019

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Allegato 1 al Dlgs. n. 118/11 - Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. **Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità**
6. **Principio della significatività e rilevanza:** Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio
7. Principio della flessibilità
8. **Principio della congruità**
9. **Principio della prudenza:** Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. **Principio della competenza finanziaria:** Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

I PROVVEDIMENTI EMANATI DURANTE LO STATO DI EMERGENZA
E I RIFLESSI SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI 2021

Decreto «Cura Italia»

(Dl. 27 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27)

Decreto «Rilancio Italia»

(Dl. n. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77)

Decreto «Semplificazioni

(Dl. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120)

Decreto «Agosto»

(Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con Legge 2020, 13 ottobre 2020, n. 126)

Legge «Ristori»

(Legge 18 dicembre 2020, n. 176/2020 di conversione dei 4 Decreti «Ristori

Decreto «Milleproroghe 2021»

(Dl. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21)

Legge di Bilancio 2021

(Legge n. 178 del 30 dicembre 2020)

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

I PROVVEDIMENTI EMANATI DURANTE LO STATO DI EMERGENZA
E I RIFLESSI SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI 2021

Decreto «Sostegni»

(Dl. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge n. 69 del 21 maggio 2021)

Decreto «Sostegni-bis»

(Dl. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge n. 106 del 24 luglio 2021)

Decreto «Semplificazione»

(Dl. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 181 del 29 luglio 2021)

Decreto «Fiscale»

(Dl. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge n. 2015 del 17 dicembre 2021)

Dl. «Attuazione del Pnrr»

(Dl. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021)

Decreto «Milleproroghe 2022» - Legge 30 dicembre 2021, n. 228

Legge di bilancio per il 2022 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Decreto «Sostegni-ter»

(Dl. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge n. 25 del 28 marzo 2022)

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Legge di bilancio per il 2020

Art. 1, comma 80: possibile stanziamento a previsione di un minore Fcde per 2020/**2021**/2022, se verificata accelerazione riscossioni per riforma riscossione (art. 1, commi 784/815), con miglioramento della percentuale di riscossione determinato con il programma di accelerazione dei pagamenti

Art. 1, comma 555: incremento anticipazione di tesoreria a 5/12 per il 2020/**2021**/2022, anche finalizzato a centrare obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Decreto «Cura Italia»

art. 107-bis (Fcde)

Gli Enti Locali a decorrere dal rendiconto 2020 possono determinare l'Fcde delle entrate dei Tit. 1 e 3 accantonato calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021 così ipotizzata riduzione dell'accantonamento minimo a Fcde in quanto i dati della riscossione 2020 (e forse quelli del 2021) sono risultati in riduzione per l'emergenza Covid

MEDIA SEMPLICE E QUINQUENNIO 2017/2021

o 2016/2020 + (eventuale opzione) incassi N+1 in conto residui

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc) - Legge n. 145/2018, commi 858/872

nella sostanza trattasi di una «Sanzione»

- obbligo accantonamento con Delibera di Giunta a valere sul bilancio di previsione 2021 (entro il 28/2, anche in esercizio provvisorio/gestione provvisoria), parte spesa corrente, commisurato alla spesa per acquisto di beni e di servizi previsti nel 2021
- pari al 5% nel caso di mancata riduzione del debito commerciale del 10% (2020 sul 2019) ma solo qualora il residuo debito commerciale scaduto sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2020
- in subordine, dall'1% al 5% qualora l'Ente abbia un indicatore positivo di ritardo dei pagamenti

sull'accantonamento da Fgdc non è possibile disporre impegni e pagamenti
nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fgdc è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione nel rendiconto confluisce nella **parte accantonata** (art. 2, comma 4-*quater*, Dl. n. 183/2020)
nel risultato presunto di amministrazione 2021 dovrà essere previsto il Fgdc

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Fal: Faq Arconet n. 47 del 3 dicembre 2021

**Modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fal
ai sensi dell'art. 52, del Dl. n. 73/2021 (chiarimenti comma 1-ter)**

Dal 2021, gli Enti non potranno più ridurre il Fal in bilancio (applicandolo in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio) ma dovranno ridurre il Fal solo "in sede di rendiconto" con applicazione della quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Quindi, in sede di rendiconto, la quota del Fal liberata dovrà essere accantonata in un fondo specifico "Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità" +

- allegato a): iscritto il Fal per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, mentre la quota liberata è iscritta in un apposito accantonamento denominato "*Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità*", tra "gli altri accanton/ti";
- allegato a/1, colonna d) "*Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto*": dà rappresentazione sia della riduzione del Fal nell'apposita voce, sia dell'accantonamento della quota liberata tra gli "altri accantonamenti".

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti urgenti per emergenza “Covid-19”)

(RIPROPOSTO SOLO IN PARTE PER IL 2021 – comma 786 Legge di bilancio 2021)

per gli Enti Locali

- possibilità di utilizzare per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza “Covid-19” (motivazione puntuale ... non genericità): la quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio

Utilizzo possibile, anche in corso dell'esercizio provvisorio, per massimo l'80% della quota, se l'Organo esecutivo dell'Ente aveva già approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'Organo di revisione aveva già sottoscritto la relazione prescritta dall'art. 239, comma 1, lett. d), del Tuel (si reputa con rilascio di parere positivo all'approvazione)

- i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia (escluse quelle relative ad ingiunzioni a demolire) anche integralmente fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilanci
- le quote di avanzo vincolato riferibili a interventi conclusi o finanziati negli anni precedenti con risorse proprie (norma valida anche per le Regioni)

+ in caso di rinegoziazione di mutui i risparmi di spesa possono esser stati destinati anche a spesa corrente (art. 7, comma 2, Dl. n. 78/2015)

+ non adeguamento all'incremento Istat dei canoni di locazione passiva per gli Enti Locali (art. 3, comma 1, Dl. n. 95/2012)

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Decreto «Rilancio Italia» + Decreto «Agosto» + Legge di bilancio per il 2021

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali

Ristoro per perdita di gettito Enti Locali per emergenza *Covid-19*
(*destinazione vincolata*)

ristoro della «perdita di gettito» da “*Covid-19*”,
al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato
a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese

Certificazione 2021 entro il 31 maggio 2022 per per verifica consuntiva
della «perdita di gettito» degli Enti Locali
poi in ottobre 2023 controllo da parte di Tavolo tecnico Mef

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Certificazione «Fondone» 2021

Decreto Mef-RgS 28 ottobre 2021 n. 273932

- Procedura simile alla Certificazione 2020
- Determina la «*perdita di gettito*» 2021 e l'utilizzo dei ristori 2021
- Parziale precompilazione e consideratiti come ormai definiti i dati indicati nella Certificazione 2020
- Utilizzo risorse vincolate 2021 per non utilizzo risorse «Fondone» 2020
- Deliberazioni 2020 per politiche autonome con trascinamento al 2021
- Assenza dati Tari
- Presenza, a titolo di raccolta dati sui disavanzi, della Sezione su Organismi partecipati

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Certificazione «Fondone» 2021

Decreto Mef-RgS 28 ottobre 2021 n. 273932

Ribadito dalla RgS:

- che le tipologie Ristori sono solo quelle richiamate per il Modello di certificazione
- che i correttivi statistici alla Certificazione 2020 sono state utili solo per il riparto delle risorse del «Fondone» 2021
- che gli investimenti certificabili riguardano sole piccole spese per adeguamento spazi e locali
- la restituzione delle quote del «Fondone» non impegnate al 31 dicembre 2021

Controllo sui ristori specifici assegnati e non utilizzati entro il 31 gennaio 2022
(rettifiche parti precompilate del Modello di Certificazione 2022)

Ancora valide per la Certificazione 2021 le FAQ per la Certificazione 2020

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Certificazione «Fondone» 2021

Decreto Mef-RgS 28 ottobre 2021 n. 273932

Tempistiche di trasmissione: entro il 31 maggio 2022

Sanzioni per ritardo:

- 31 maggio 2022 30 giugno 2022 riduzione trasferimenti statali 80% risorse attribuite
- 1° luglio 2022 31 luglio 2022 riduzione trasferimenti statali 90% risorse attribuite
- oltre il 31 luglio 2022 riduzione trasferimenti statali 100% risorse attribuite

La riduzione dei trasferimenti viene applicata in tre annualità a partire del 2022

Faq Arconet nn. 43 e 47 ancora valide secondo la dottrina maggioritaria

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Faq Arconet 43

rappresentazione nell'allegato a/2 delle risorse del «fondone» non utilizzate e confluite nel risultato di amministrazione vincolato

Principio contabile 4/2: punto 9.7.2, per il bilancio di previsione + punto 13.7.2, per il rendiconto di gestione

- quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa.
- l'elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/2.

Quindi esplicito rinvio, sia nella Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione, alla certificazione della «perdita di gettito»

Nella colonna c) dell'allegato a/2 al bilancio di previsione è indicato l'importo del loro presunto dell'utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono di certificare come «perdita di gettito»

mentre l'utilizzo delle altre risorse vincolate è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Certificazione e Rendiconto della gestione 2021

Compilazione allegato a/2 al rendiconto della gestione

- Risorse non utilizzate nel 2021 devono essere vincolate: QUOTA DA RISTORI E QUOTA DA «FONDONE»

Applicazione avanzo vincolato utilizzabile liberamente per fronteggiare l'emergenza *Covid-19* ... ma solo per il Fondo risorse fondamentali e non per i ristori

Svincolo risorse vincolate non possibile in tal modo si garantiscono le risorse in caso di richiesta di restituzione per «perdita di gettito» non capiente rispetto alle assegnazione ma difficilmente il risultato delle Certificazione potrà eguagliare il totale delle risorse da vincolare del «fondone»

Faq Arconet n. 47: necessità di rettificare l'allegato a/2 in coerenza con la Certificazione con riapprovazione dell'allegato (senza limiti di tempo)

La compilazione delle Certificazione definitiva dovrebbe precedere il rendiconto 2021 ¹⁷

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Faq Arconet 47

rettifica allegati al rendiconto

con riferimento all'elenco analitico delle risorse vincolate (a/2)

dopo la successiva definitiva compilazione

della Certificazione della «perdita di gettito»

che permette di individuare effettivamente le risorse assegnate non utilizzate e da vincolare

Tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto.

Anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla Bdap

Parere dell'Organo di revisione

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

VINCOLI DA RISTORI SPECIFICI E VINCOLI DA «FONDONE»

*Faq n. 29 – Dal momento che tutte le spese assunte dall'Ente a valere sui ristori specifici di spesa devono essere esposte nella Sezione 2 del Modello 'Covid-19' quali maggiori spese 'Covid-19', e che tutti i **ristori specifici** di spesa verranno indicati in automatico al rigo (E) del Modello, è possibile dedurre che l'eventuale quota non utilizzata del ristoro specifico confluirà nell'avanzo vincolato da 'Fondo funzioni degli Enti Locali' e non in avanzo vincolato per il ristoro specifico ?*

Le correzioni al Modello permettono di evidenziare quanta parte dell'eventuale “*saldo complessivo*” positivo è costituita dalle risorse assegnate per specifici ristori di spesa e quanta parte derivi, invece, dalle assegnazioni effettuate in favore dell'Ente a valere sulle risorse di cui al “*Fondone*”.

Pertanto, agli Enti sarà richiesto di tenere opportunamente distinte le somme vincolate derivanti dal “*Fondone*”, da quelle derivanti dai ristori specifici di spesa.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Finalità della Certificazione

Tavolo tecnico presso il Mef di monitoraggio

Verifica le Certificazioni e la correttezza dell'utilizzo delle risorse:

- QUOTA UTILIZZATA/CERTIFICATA,
- QUOTA NON UTILIZZATA/VINCOLATA DA RISTORI E DA «FONDONE»

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Il conto del bilancio ha la funzione di rappresentare le risultanze della gestione finanziaria, che trovano sintesi quantitativa nel risultato contabile della gestione (che fa riferimento alla **mera competenza**) e nel risultato contabile di amministrazione (che fa riferimento **sia alla gestione di competenza sia alla gestione dei residui**).

Dal 2016 il conto del bilancio evidenzia anche le risultanze della gestione di cassa

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Il conto del patrimonio, parallelamente, ha il compito di rappresentare la consistenza iniziale e finale (nonché le variazioni) della gestione patrimoniale, che trova sintesi quantitativa nel valore del patrimonio netto e nella sua composizione.

Da qualche tempo viene data un'**importanza maggiore al conto del patrimonio** rispetto all'inerzia delle amministrazioni che sistematicamente trascurano gli aggiornamenti degli inventari e la valorizzazione del proprio patrimonio.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Il conto economico esprime le risultanze della gestione economica (reddituale) dell'Ente, evidenziando il risultato economico dell'esercizio e il contributo delle diverse aree della gestione.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Iter di approvazione

Entro il **30 gennaio**:

RESA DEL CONTO DEL TESORIERE (art. 226 Tuel) (entrambi gli articoli stabiliscono che i conti debbono essere resi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio)

poi PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI (art. 233 Tuel) ;

Prima dell'approvazione dello schema di rendiconto (entro il 28 febbraio - suggerito):
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Entro il **10 marzo**, data suggerita per rispettare prudenzialmente i giorni previsti per il revisore e per il consiglio (20 + 20): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO E RELAZIONE DELLA GIUNTA

Entro i **primi giorni di aprile**: RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (relazione da consegnare almeno 20 giorni dopo la delibera di Giunta)

Entro il **30 aprile**: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO IN CONSIGLIO COMUNALE

Il comma 2-*bis* dell'art. 227 del Tuel inserito dal Dl . n. 174/2012 ha previsto l'avvio dello scioglimento del Consiglio Comunale o Provinciale (art. 141, comma 2, Tuel) nel caso di mancata approvazione del conto consuntivo nei termini di legge – ulteriore sanzione per il ritardo dell'approvazione: divieto di assunzioni

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Gli Enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Possono essere conservati tra i **residui attivi** le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento in quanto giunte a scadenza, ma non incassate.

Possono essere conservate tra i **residui passivi** le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate pur essendo venute a scadere.

L'**esigibilità** (*possibilità di esercitare il diritto di credito*) è il criterio da prendere in considerazione per mantenere un residuo in bilancio

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E' considerata esigibile la **spesa liquidata** o **liquidabile**.

Sono considerate liquidabili le spese impegnate nell'esercizio le cui fatture pervengono nei 2 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Le entrate e le spese accertate e impegnate **NON** esigibili nell'esercizio sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Il riaccertamento ordinario

Tipologia di Entrata	Esigibilità
Entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico	Esercizio in cui è emesso il ruolo e le liste di carico a condizione che la scadenza per la riscossione sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto
Ruoli coattivi	Esigibili
Avvisi di accertamento	Esigibili alla data di notifica
Sanzioni Amministrative	Esigibili alla data di notifica
Entrate riscosse in autoliquidazione	Accertamento per cassa: esigibili
Entrate da gestione di pubblici servizi	Esigibili se il servizio è reso all'utenza
Interessi di mora	Accertamento per cassa: esigibili
Interessi bancari	Esigibilità coincidente con la data di maturazione anche se comunicati l'esercizio successivo
Entrate da gestione beni e da cessioni di immobili e diritti di superfici	Esigibilità riferita all'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Il riaccertamento ordinario

Tipologia di Entrata	Esigibilità
Entrate da permessi a costruire	Esigibili per gli oneri di urbanizzazione all'atto del rilascio del permesso a costruire. Per il costo di costruzione esigibilità in base al regolamento dell'ente
Entrate da mutui tradizionali	Esigibilità coincidente con la stipula del contratto di mutuo
Entrate da mutui flessibili	Esigibilità coincidente con la corrispondente spesa di investimento
Trasferimenti da AA.PP	Esigibilità coincidente con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto di impegno da parte della A.P.
Contributi a rendicontazione	Esigibilità coincidente con l'esigibilità della correlata spesa

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021


Il riaccertamento ordinario

Tipologia di Spesa	Esigibilità
Spesa per il personale	Tabellare esigibile nell'anno
Spesa per il personale: salario accessorio	Esigibile generalmente nell'anno successivo
Acquisto di beni e servizi	Esigibile nell'anno solo se la prestazione è stata resa
Aggi su ruoli	Esigibili
Gettoni di presenza	Esigibili se la prestazione è stata resa
Spesa relativa a trasferimenti correnti	Esigibile se è stato adottato l'atto di erogazione e il trasferimento è esigibile nell'anno
Godimento beni di terzi	Esigibili se l'obbligazione passiva è scaduta
Interessi Passivi	Esigibilità connessa con l'obbligazione passiva (generalmente annuale)
Incarico a legali esterni	Esigibili se la prestazione è stata resa
Spese di investimento	Esigibili se il Sal è esigibile

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Il coinvolgimento dei responsabili dei servizi
nel riaccertamento dei residui



IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Il riaccertamento ordinario

La gestione dei residui misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti e, nella fase successiva alla chiusura di ogni esercizio, è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento ordinario degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro **mantenimento**, ovvero la **cancellazione** o la **reimputazione** in base all'esigibilità dell'obbligazione.

L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel Conto del bilancio, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi formati nelle gestioni 2020 e precedenti, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 228, comma 3, del Tuel](#).

La suddetta norma dispone infatti che ogni anno, *“prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente Locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corrette imputazione in bilancio”*.

L'esito di tale riaccertamento risulta dalla Delibera di Giunta

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Art. 186 Risultato contabile di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al **Fondo di cassa + residui attivi - residui passivi.**

Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal Fpv determinato in spesa del conto del bilancio.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Art. 187 - Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

*I **fondi destinati** agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/ capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.*

L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

*I **fondi accantonati** comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.*

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'Ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

LA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	0,00
B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁵⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾	

Pagina 1

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

ALLEGATO A/1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE- QUOTE ACCANTONATE

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N _t	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(a)-(b)+(c)-(d)
	Fondo anticipazioni liquidità					0
						0
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	0	0	0		0
	Fondo perdite società partecipate					0
						0
	Totale Fondo perdite società partecipate	0	0	0		0
	Fondo contenzioso					0
						0
	Totale Fondo contenzioso	0	0	0		0
	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽¹⁾					
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0		0
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)					0
						0
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0	0	0		0
	Altri accantonamenti ⁽²⁾					0
						0
	Totale Altri accantonamenti	0	0	0		0
	Totale	0	0	0		0

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

ALLEGATO A/2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – QUOTE VINCOLATE

Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N _i	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	vincolati: o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	$(h)=(b)-(c)-(d)-(e)+(-f)$	$(i)=(a)+(-c)-(-d)-(e)-(-f)+(-g)$
<u>derivanti dalla legge</u>											
										0	0
										0	0
										0	0
derivanti dalla legge (l/1)											
			0		0	0	0	0		0	0
<u>derivanti da Trasferimenti</u>											
										0	0
										0	0
derivanti da trasferimenti (l/2)											
			0		0	0	0	0		0	0
<u>derivanti da finanziamenti</u>											
										0	0
										0	0
derivanti da finanziamenti (l/3)											
			0		0	0	0	0		0	0
<u>normalmente attribuiti dall'ente</u>											
										0	0
										0	0
normalmente attribuiti dall'ente (l/4)											
			0		0	0	0	0		0	0
										0	0
										0	0
totali (l/5)											
			0		0	0	0	0		0	0
vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)											
			0	0	0	0	0	0		0	0

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità; (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

E' utilizzabile:

- dopo l'approvazione del consuntivo;
- prima del consuntivo solo se l'allegato del risultato presunto di amministrazione (all. a) del bilancio di previsione) è aggiornata con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE IN SEDE DI RENDICONTO DELLA GESTIONE

In sede di rendiconto della gestione il Fcde è determinato, con riguardo ai residui attivi di dubbia esigibilità, mantenuti al termine dell'esercizio, e in ragione della capacità di riscossione media registrata dall'Ente nell'ultimo quinquennio (o nell'ultimo triennio).

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun esercizio del quinquennio precedente occorre determinare il seguente rapporto:

incassi in conto residui / Residui attivi all'1/1/n

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

DETERMINAZIONE DEL FCDE IN SEDE DI RENDICONTO DELLA GESTIONE

Media semplice

Se il Fcde complessivo accantonato nel risultato di amministrazione esercizio precedente risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare l'accantonamento.

Se il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione esercizio precedente risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare l'accantonamento eccedente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 1, del Tuel e dall'art. 42, comma 1, del Dlgs. n. 118/11, in caso di incapacienza del risultato di amministrazione, la quota del Fcde non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Quota vincolata del risultato di amministrazione

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'Ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Quota libera del risultato di amministrazione

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Art. 188 Tuel - Disavanzo di amministrazione

L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, è **immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.**

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Art. 188 Tuel - Disavanzo di amministrazione

Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, **in ogni caso non oltre la durata della consiliatura**, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Il Piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Art. 188 Tuel - Disavanzo di amministrazione.

1-*bis*. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-*bis*, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1.

A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Art. 188 Tuel - Disavanzo di amministrazione

Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, contestualmente, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, **con il parere dell'Organo di revisione.**

L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel Piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del Piano di rientro in corso.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Art. 188 Tuel - Disavanzo di amministrazione

1-*ter*. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-*quinq*ues, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Art. 188 Tuel - Disavanzo di amministrazione

1-quater. Agli Enti Locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Pareggio di bilancio

La Legge di bilancio 2019 con i commi da 819 a 827 ha permesso di superare il “*Pareggio di bilancio*” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Dal 2019 i Comuni, possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di “*Pareggio di bilancio*”:

- il “*Fondo pluriennale vincolato*” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l’avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l’assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del Tuel.

Il “*Pareggio di bilancio*” coincide quindi con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Si torna quindi **all'equilibrio unico di bilancio**, quello disposto dall'art. 162, comma 6, del Tuel che prevede 3 saldi in equilibrio: corrente e finale/complessivo.

Il bilancio di previsione (art. 162, comma 6, Tuel) deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo di competenza, comprensivo dell'avanzo e del disavanzo e con la garanzia del fondo cassa finale non negativo. Sicuramente il primo passo, l'equilibrio corrente di competenza, valorizzando in negativo il Fondo crediti dubbia esigibilità, rappresenta il momento di verifica più delicato. Esso richiede che le spese correnti, sommate a quelle relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non debbano superare le previsioni dei primi tre titoli dell'entrata, i contributi destinati al rimborso dei prestiti e l'avanzo di parte corrente, salvo le eccezioni indicate nei principi contabili.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Il Quadro generale riassuntivo dedica 2 appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell'equilibrio del bilancio e dell'equilibrio complessivo.

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall'art. 42, comma 5, al presente decreto e dall'art. 187, comma 3-ter, Tuel

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ <i>(funzionamenti) - autorizzazioni</i>			Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽¹⁾		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾					
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>					
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾		
Totale entrate finali	-	-	Totale spese finali	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti			Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità⁽³⁾		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
Totale entrate dell'esercizio	-	-	Totale spese dell'esercizio	-	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	-	-	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	-	-
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	-	-
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (1)</i>					
TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00	TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

il nuovo quadro generale riassuntivo: rendiconto

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	0,00	0,00
DISAVANZO DI COMPETENZA di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contatto			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		
TOTALE A PAREGGIO			TOTALE A PAREGGIO		
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /disavanzo di competenza (-)		
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)		
			c) Risorse Vincolate nel bilancio (+)		
			d) EQUILIBRIO DI BILANCIO (d=a-b-c)		
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)		
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)		
			f) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (f=d+e)		

Totale della colonna c) dell'allegato a1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto del fondo anticipazioni di liquidità già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza

Importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"

Totale della colonna d) dell'allegato a1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto del fondo anticipazioni di liquidità già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del Fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

L'EQUILIBRIO COMPLESSIVO

È calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Calcolo del nuovo «vincolo di bilancio»

- + avanzo/– disavanzo applicato al bilancio
- + Fpv di entrata
- + accertamenti entrate finali
- impegni spese finali
- Fpv di spesa
- Fondo anticipazioni di liquidità
- = **risultato di competenza ≥ 0**
- risorse accantonate stanziare nel bilancio di previsione
- risorse vincolate nel bilancio
- = **equilibrio di bilancio**
- +/- variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
- = **equilibrio complessivo**

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	()	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	()	
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	()	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	()	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	()	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	()	
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	()	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		-

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
R) Entrate Titoli 4.00 5.00 6.00	(+)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1)		=

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)		
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		-
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N		
Risorse vincolate nel bilancio		
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		-
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Quesiti

1. Quesito: Un debito fuori bilancio riconosciuto, coperto e pagato in corso d'anno è da rilevare al 31 dicembre?

Risposta: se riconosciuto nel 2021 è un impegno da rilevare nel 2021

2. Quesito: Può fare un accenno alle novità della contabilità economico-patrimoniale alla luce del Dm. 1° settembre 2021?

Risposta: il Decreto RgS 14 ottobre 2021 recepisce le novità introdotte dal decreto 1° settembre 2021 ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al rendiconto»

Anche i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti dovranno perciò affrontare, nel Rendiconto 2021, l'attività straordinaria di riclassificazione delle voci di dettaglio del Patrimonio netto.

Particolare importanza assumeranno le attività di aggiornamento dell'inventario e di analisi delle voci di riserva, soprattutto la voce "Riserve da permessi di costruire" il cui saldo dovrà essere rettificato seguendo quanto illustrato al Punto 5. del citato Decreto⁶².

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Quesiti

3. Quesito: Si richiede approfondimento sulla rendicontazione delle risorse FSC per il sociale

Risposta: Come si evince dalla Nota metodologica, le risorse aggiuntive assegnate nel Fondo di solidarietà comunale 2021 (col F della Tabella allegata al Dpcm. 1° luglio 2021) saranno oggetto di rendicontazione (scheda monitoraggio + relazione da trasmettere al Sose entro il 31 maggio 2022); solo se la spesa riclassificata per i servizi sociali del Comune risulta inferiore al valore del proprio fabbisogno standard saranno ridotte le spettanze per l'anno successivo.

4. Quesito: si richiede approfondimento circa la Relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto della gestione 2021

Risposta: obiettivo corretta, legittima prudenziale determinazione del risultato di amministrazione e sua suddivisione

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Quesiti

5. Quesito: E' necessario allegare il report dei servizi sociali al rendiconto anche per gli Enti che hanno spesa storica superiore ai fabbisogni standard?

Risposta: vedasi risposta alla domanda 3: per la Nota metodologia per la determinazione delle spettanze la rendicontazione dovrebbe essere fatto solo se la spesa riclassificata per i servizi sociali del Comune risulta inferiore al valore del proprio fabbisogno standard

6. Quesito: Come quantificare preventivamente eventuali risorse derivanti dal Fondone da vincolare nell'avanzo, prima del risultato della Certificazione *Covid-19* del 31 maggio? E' ancora possibile rettificare la composizione dell'avanzo successivamente?

Risposta: accedere al portale e precompilare la Certificazione per verificare risultati e dati dovrebbe essere possibile modificare il risultato anche successivamente al 30 aprile 2022

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Quesiti

7. Quesito: Chi ha gestito la distribuzione dei buoni spesa *Covid-19* è agente contabile? E se si deve rendicontare la gestione? Con quale prospetto?

Risposta: essendo i beneficiari dei buoni pasto le famiglie, se un soggetto si è interposto fra Comune e famiglie maneggiando denaro questo è qualificabile come agente contabile e deve rendere il conto utilizzando il Modello n. 21 riscossioni/versamenti

8. Quesito: Si richiede approfondimento di riaccertamento straordinario a seguito di quanto disposto dall'art. 4 del Dl. n. 41/2021 (annullamento debiti inferiori a Euro 5,000 – carichi agenti della riscossione) e dal Decreto Mef 14 luglio 2021.

Risposta: Il portale dell'AdE mette a disposizione un file con elenco discarichi per ruoli di importo inferiore a Euro 5.000 e sulla base di ciò l'Ente può precedere all'eliminazione dei relativi residui attivi; trattasi dei ruoli affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 a patto però che il debitore non superi il limite di 30.000 euro di reddito nell'anno d'imposta 2019 (verifica da parte dell'Ente).



IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Giuseppe Vanni